

*JAS*  
 M, ~~DDA~~ – L'applicazione non ha funzione sostitutiva e costituisce un provvedimento di potenziamento della stessa DDA

#### 43. – Procedimento

43.1 – Il decreto è immediatamente esecutivo e va trasmesso senza ritardo al Consiglio Superiore della Magistratura per l'approvazione.

#### 44. – Durata dell'applicazione

44.1 – Fermi i limiti temporali di cui all'art.110 bis O.G. e richiamati dall'art.110 ter O.G., il magistrato può anche essere applicato contemporaneamente per la trattazione di più procedimenti, anche presso diverse Direzioni distrettuali antimafia e anche per procedimenti derivanti da stralci di altri procedimenti già trattati, nonché per la fase delle indagini o per quella del dibattimento o della trattazione delle procedure.

#### 45. – Assegnazione del procedimento

45.1 – L'applicazione può essere disposta unicamente per procedimenti già iscritti e che pertanto siano già stati assegnati ad uno dei magistrati dell'ufficio.

45.2 – L'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il magistrato della DDA e il magistrato in applicazione.

### Capo VIII

#### *Applicazioni e supplenze: disposizioni speciali.*

#### 46. – Magistrati assegnati alla Corte di Assise

~~46.1 – La disciplina generale si osserva anche per le applicazioni e supplenze alle Corti di assise.~~

46.2 – L'applicazione alla Corte di assise determina l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie e richiede di regola una variazione tabellare.

46.3 – Nello stesso collegio di Corte di assise è possibile la compresenza di un applicato e di un supplente.

#### 47. – Uffici di sorveglianza

47.1 – Alla supplenza ed all'applicazione presso gli Uffici di sorveglianza si deve provvedere mediante altri magistrati di sorveglianza in tutti gli uffici territoriali del distretto e per tutte le funzioni, collegiali e monocratiche, attribuite al magistrato di sorveglianza.

I magistrati di prima nomina con funzioni di sorveglianza possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso gli Uffici di sorveglianza.

47.2 – Esclusivamente nel caso in cui sia impossibile provvedere in conformità della direttiva contenuta nel comma che precede, il Presidente della Corte d'Appello, su richiesta del Presidente del tribunale di sorveglianza, può destinare in supplenza un magistrato in servizio presso altri uffici del distretto. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato, indicando le ragioni che lo giustificano, con particolare riguardo alle esigenze di funzionalità dell'ufficio, all'opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza ovvero, di evitare oneri eccessivi o ingiustificati all'erario, in considerazione della particolare distanza tra uffici, difficoltà di collegamenti, previsione di lunghe trasferte a compenso.

47.3 – La sostituzione del Presidente del collegio, assente o impedito, deve avvenire in applicazione dell'art. 70, quinto comma, legge n. 354 del 1975.

Csm	Roma	27/07/2011
	Protocollo	P 19197/2011

*JAS*  
 M, ~~DA~~ – I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non possono essere destinati ad altre funzioni, salva l'applicazione determinata dall'esigenza di portare a compimento procedimenti in corso.

#### 48. – Uffici minorili

48.1 – I magistrati addetti agli uffici minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio (art. 3, D.Lgs. n. 272 del 1989).

48.2 – Il provvedimento di applicazione o supplenza previsto dal comma che precede, disciplinato dalle norme di ordinamento giudiziario e dalle direttive stabilite nei paragrafi che precedono, deve essere adeguatamente motivato con riferimento sia alle "imprescindibili esigenze di servizio", sia all'impossibilità di fare ricorso a magistrati assegnati ad altri uffici giudiziari.

I magistrati di prima nomina con funzioni minorili possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso gli uffici minorili.

48.3 – I magistrati che esercitano funzioni minorili non possono essere destinati ad altre funzioni, salva l'applicazione determinata dall'esigenza di portare a compimento procedimenti in corso.

#### 49. – Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro

49.1 – I magistrati assegnati a posti di organico di lavoro, di regola, non devono essere destinati in applicazione ovvero in supplenza a funzioni di diversa natura, salvo che ricorrano esigenze imprescindibili che devono essere indicate nei relativi provvedimenti.

I magistrati di prima nomina assegnati a posti di organico di lavoro possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso posti di organico di lavoro.

#### 50. – Uffici della Provincia Autonoma di Bolzano

50.1 – Ai sensi dell'art. 37 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752, alla temporanea copertura dei posti vacanti per mancanza o insufficienza di aspiranti, il Presidente della Corte di Appello di Trento o il procuratore generale presso la competente Corte di Appello di Trento possono provvedere con le necessarie applicazioni - di durata non superiore ad un anno - con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.

### Capo IX

#### *Magistrati distrettuali: disciplina specifica.*

#### 51. – Magistrati distrettuali

51.1 – I magistrati distrettuali, istituiti al fine di fronteggiare situazioni di temporanea assenza di magistrati dal servizio, compongono una pianta organica autonoma presso ciascun distretto di Corte di appello, distinta per le funzioni giudicanti e per quelle requirenti.

51.2 – L'ufficio di appartenenza, cui si connettono i poteri di vigilanza e di gestione del rapporto, va individuato, a seconda delle funzioni esercitate, nella Corte di appello o nella Procura generale presso la Corte medesima.

I dirigenti degli uffici cui sono assegnati i magistrati distrettuali per un periodo superiore a tre mesi, trasmettono ai rispettivi capi di corte una relazione sul lavoro svolto. La relazione viene comunicata al magistrato interessato.

51.3 – La sede di servizio dei magistrati distrettuali è quella del capoluogo del distretto.

*JAA*

M. ~~52A~~ *Forme di utilizzazione*

52.1 – Il magistrato distrettuale può essere utilizzato: a) in sostituzione di un magistrato assente dal servizio; b) in applicazione in uno degli uffici del distretto.

52.2 – Il ricorso all'applicazione è possibile soltanto in mancanza dei presupposti previsti per l'assegnazione in sostituzione di un magistrato assente.

53. – *Procedimento*

53.1 – Tutti i provvedimenti di assegnazione in sostituzione e di applicazione del magistrato distrettuale sono adottati, sentiti preventivamente i magistrati interessati, al fine della puntuale applicazione dei criteri di cui al par. 57, dal Presidente della Corte di Appello o dal Procuratore generale presso la stessa, in ragione, rispettivamente, dell'appartenza del magistrato al ruolo giudicante od a quello requirente. I provvedimenti hanno immediata efficacia e vanno trasmessi al C.S.M., previa comunicazione ai magistrati distrettuali ed ai dirigenti degli uffici interessati che hanno presentato segnalazione e previo deposito presso il competente Consiglio giudiziario, che esprimerà un parere tenendo conto delle osservazioni presentate.

I provvedimenti devono essere comunicati ai magistrati distrettuali con congruo anticipo.

53.2 – I provvedimenti indicheranno il termine finale della disposta utilizzazione.

54. – *Assegnazione in sostituzione. Funzioni del magistrato distrettuale*

54.1 – Il magistrato distrettuale può essere assegnato in sostituzione, per i motivi di cui al paragrafo 55, di magistrati del distretto assenti dal servizio che svolgano funzioni di primo grado o di appello, con le sole eccezioni di magistrati che esercitano funzioni direttive o semidirettive. I magistrati di appello possono essere chiamati a sostituire magistrati di tribunale e viceversa.

54.2 – Con l'assegnazione in sostituzione il magistrato distrettuale è investito delle stesse funzioni del magistrato sostituito.

55. – *Presupposti per l'assegnazione in sostituzione*

55.1 – L'assegnazione in sostituzione è disposta per fronteggiare l'assenza di un magistrato dal servizio in una delle seguenti ipotesi, indicate dall'art. 5 della legge n. 48 del 2001:

- a) aspettativa per malattia o per altra causa;
- b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge n. 53 del 2000 e successive modifiche;
- c) tramutamento ai sensi dell'art. 192 Ordinamento giudiziario non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto scoperto;
- d) ~~sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;~~
- e) esonero dalle funzioni giudiziarie conseguente alla assunzione dell'incarico di componente della Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura o di ogni altro incarico che comporti esonero totale dal lavoro giudiziario.

55.2 – Le ipotesi suindicate sono tassative. Va esclusa, pertanto, l'assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale per sopperire ad assenze determinate da congedi ordinari o straordinari, salvi i casi previsti dalla legge n. 53 del 2000 e successive modifiche, ovvero da vacanze di organico.

55.3 – Nell'ipotesi in cui l'assenza dal servizio sia originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, l'utilizzazione del magistrato distrettuale sarà disposta nel caso in cui l'assenza, preventivata o effettiva, sia superiore a quindici giorni continuativi; nei casi di congedo previsti dalla legge n. 53 del 2000 e successive modifiche, l'impiego del magistrato distrettuale avviene nei casi di assenza, preventivata o effettiva, superiore continuativamente ad un mese. In tali ipotesi, se l'assenza è di durata inferiore, deve farsi ricorso alla supplenza interna. Se l'assenza è determinata da aspettativa per motivi di salute, l'assegnazione non può complessivamente protrarsi oltre i sei mesi; nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, oltre l'anno.

Qualora l'assenza del magistrato sostituito sia interrotta per brevi periodi può essere prorogata